

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Maria Carelli
Dott. Claudia Palladino
Dott. Andrea Mineo
Dott. Fabrizio Bloise
Dott. Carmela Marchese
Dott. Giulio Leo
Dott. Beatrice Colella
Dott. Giulia Cerrelli
Dott. Manuela Giorgi
Dott. Vincenzo Zecchino

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

Via raccomandata A/R o
via pec / mail

uspmi@postacert.istruzione.it

usp.mi@istruzione.it

drlo@postacert.istruzione.it

marco.bussetti@istruzione.it

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146
Milano.

C.a. del Dirigente Marco Bussetti
Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146
Milano.

Spett.le
M.I.U.R.
Viale Trastevere, 76/A - 00153
Roma

Spett.le
Scuola Capofila

Roma, li

**Oggetto: URGENTE – Diffida – Con riferimento alla richiesta di
indifferibile inserimento dei ricorrenti Insegnanti Tecnico Pratici in II
Fascia delle Graduatorie di Istituto.**

Spettabile Ufficio,

La presente in nome e per conto di,nato
a.....,il.....,residente
in.....alla via.....,
rappresentat... e difes... come per legge dall'Avv.to Michele Bonetti (C.F.
BNTMHL76T24H501F) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Maria Carelli
Dott. Claudia Palladino
Dott. Andrea Mineo
Dott. Fabrizio Bloise
Dott. Carmela Marchese
Dott. Giulio Leo
Dott. Beatrice Colella
Dott. Giulia Cerrelli
Dott. Manuela Giorgi
Dott. Vincenzo Zecchino

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

di cancelleria al numero di fax 06/64564197 od all'indirizzo pec michelebonetti@ordineavvocati.org.

In merito alla nota avente n. 18628 ed emanata il 17 ottobre 2017, a firma del Dirigente Marco Bussetti, si desidera rappresentarne l'illegittimità ed anche l'erroneità.

Dopo la famosa sentenza del T.A.R. del Lazio, n. 9234/2017, pubblicata in data 7 agosto 2017 e concernente il noto caso degli Insegnanti Tecnico Pratici (c.d. I.T.P.), alla cui categoria parte istante appartiene, è successivamente intervenuta, in data 17 agosto 2017, la nota del M.I.U.R. avente n. 35937/2017, che ha dedotto testualmente, in via di autotutela: *"Anche al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico si invitano codesti uffici, coerentemente con quanto indicato dall'Avvocatura, a volersi **conformare, nei giudizi attualmente pendenti**, alla citata sentenza del Tar Lazio provvedendo all'inserimento in seconda fascia dei ricorrenti diplomati ITP "previa valutazione caso per caso circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 19/2016, con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'allegato C al DM 39/98".*

Pertanto, nel caso di cui ci si occupa, si è fatto opportuno riferimento a **giudizi pendenti** in linea con quanto previsto nel parere pubblicato da vari Uffici Scolastici a firma dell'Avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo, ove a seguito delle pronunzie successive alla predetta sentenza del T.A.R. del Lazio, quale il Decreto monocratico 4142/2017, non può che riportarsi, in doveroso ossequio all'ormai granitico orientamento giurisprudenziale – ribadito, si badi, anche nelle sedi collegiali – che la rivalutazione delle posizioni dei ricorrenti, in via di autotutela, con l'eventuale ed opportuno inserimento degli stessi in II fascia delle Graduatorie di Istituto è *"l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti vantanti posizioni omogenee"*.

Difatti la posizione giurisprudenziale su tale tipologia di ricorsi è univoca così come emerge, a titolo esemplificativo, dalle seguenti pronunzie del T.A.R. del Lazio: Decr. n. 4105/17; ordd. n. 4742/17; 4877/17; sent. 10379/17.

Proprio per questo, anche nello stesso portale del SIDI, si fa espresso riferimento, all'interno del comunicato pubblicato in data 30 agosto 2017, ad un *"inserimento con riserva in seconda fascia dei diplomati di tabella B che abbiano in corso un **contenzioso** per il riconoscimento dello status di abilitati"*.

Appare estremamente rilevante quanto esposto nella nota ministeriale n. 9530 datata 6 ottobre 2017, del corrente anno recante la firma del Direttore Generale dell'U.S.R. del Piemonte, Fabrizio Manca, che all'uopo deduce *"**I requisiti, amministrativi e giudiziari, necessari per l'inserimento in II fascia degli aspiranti ITP sono i seguenti: 1. Aver presentato nei termini previsti dal D.M. 374/2017 domanda di inserimento in II fascia; 2. Disporre del titolo di studio idoneo all'insegnamento laboratoriale, tenendo conto dell'effettiva corrispondenza delle nuove***

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Maria Carelli
Dott. Claudia Palladino
Dott. Andrea Mineo
Dott. Fabrizio Bloise
Dott. Carmela Marchese
Dott. Giulio Leo
Dott. Beatrice Colella
Dott. Giulia Cerrelli
Dott. Manuela Giorgi
Dott. Vincenzo Zecchino

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

*classi di concorso di cui al DPR 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'allegato C al D.M. 39/1998; 3. **Aver presentato ricorso al Giudice Amministrativo nel termine di 60 giorni ovvero al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi i termini da computarsi dalla data di pubblicazione**", ed ancora, "Considerata l'intenzione deflattiva manifestata dal MIUR, **non occorre, infine, che gli interessati abbiano già conseguito un provvedimento giudiziale favorevole, essendo sufficiente la prova, comunque da fornire, dell'avvenuto deposito di un ricorso al TAR o al Capo dello Stato, nei termini su indicati**".*

Pertanto, e considerato tutto ciò, la nota emessa dallo Spettabile Ufficio Scolastico - A.T. di Milano è illegittima, nonché viziata da eccesso di potere e da incompetenza, nella parte in cui disattende anche le chiarissime prescrizioni ministeriali, escludendo, *expressis verbis*, coloro che hanno proposto ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica nei termini.

Nell'anzidetta nota del 17 ottobre 2017, recante la firma del Dirigente Marco Bussetti, si fa espresso riferimento alla circostanza per cui ancora non è trascorso il termine di centoventi giorni dal D.M. 374 del 1 giugno 2017.

All'uopo si deduce che, a prescindere dalla data di stesura effettiva della nota suddetta, la quale reca comunque nel Registro Ufficiale la data 17 ottobre 2017, il termine ultimo per l'impugnazione dell'anzidetto D.M. 374 del 1 giugno 2017 è scaduto, senza ulteriore possibile proroga, in data 29 settembre 2017.

Distinguere tra due rimedi alternativi, quali il ricorso esperito dinanzi al T.A.R. del Lazio ed il ricorso straordinario, determina in maniera lampante quella incongrua disparità di trattamento che il T.A.R. del Lazio ha invitato ad evitare e che i criteri di buona amministrazione dovrebbero a prescindere escludere.

Ad oggi, praticamente tutti gli Uffici Scolastici hanno inserito i ricorrenti che avevano inoltrato ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica, verificando al limite la data di deposito del detto atto nel termine del 29 settembre 2017 al fine di non inserire in Graduatoria ricorrenti che avevano esperito ricorsi palesemente tardivi.

Differentemente ed inspiegabilmente, l'Ufficio lombardo riporta che "si potrà procedere all'inserimento dei soli diplomati I.T.P. che abbiano proposto ricorso al T.A.R. del Lazio".

In tal maniera, l'Ufficio Scolastico lombardo privilegia, vistosamente ed ingiustamente, il rimedio giurisdizionale del ricorso al T.A.R. del Lazio, rispetto a quello **alternativo**, si badi, del ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica, sebbene le stesse note delle Amministrazioni Centrali riportino l'esigenza di un semplice **"contenzioso"**.

In ogni caso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che il Consiglio di Stato (adito *de facto* in sede di ricorso al Presidente della Repubblica), anche quando è chiamato ad esprimere un parere in sede di ricorso ricorso straordinario costituisce una **"giurisdizione"** ai sensi

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Francesco Moscarriello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Maria Carelli
Dott. Claudia Palladino
Dott. Andrea Mineo
Dott. Fabrizio Bloise
Dott. Carmela Marchese
Dott. Giulio Leo
Dott. Beatrice Colella
Dott. Giulia Cerrelli
Dott. Manuela Giorgi
Dott. Vincenzo Zecchino

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

dell'art. 177 (ora 267) del Trattato dell'Unione Europea (cfr. Corte di Giustizia C.E., Sez. V, 16 ottobre 1997, Cause riunite da C-69/96 a C-79/96).

Non è infatti casuale che sia possibile, in tale sede, sollevare questioni di pregiudizialità comunitaria, di illegittimità costituzionale etc. e che, con la codificazione intervenuta con la Legge 69/2009, hanno portato la Corte Costituzionale ad affermare che trattasi di un "rimedio giustiziale" (Corte Cost., n. 73/14), tendenza confermata nello stesso Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.) che ha ammesso per lo stesso l'esperibilità del ricorso per l'ottemperanza.

Anche in quest'ottica va letto l'art. 48 c.p.a. che riconosce e formalizza la facoltà di opposizione di cui all'art. 10 D.P.R. 1199/71 che disciplina il "Giudizio conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario", qualificando negli stessi termini ("Giudizio") la fase che si svolge davanti al Giudice e quella svoltasi in sede straordinaria.

Chiarita, dunque, l'alternatività dei due rimedi, è gravissimo che molti ricorrenti straordinari abbiano perso incarichi e supplenze in favore di altri, con la specificazione dell'Ufficio lombardo di tenere in considerazione i ricorsi al T.A.R. del Lazio, proposti sino al 18 settembre 2017, quando i termini per il ricorso al T.A.R. Lazio, con il quale si impugnava, come predetto, il D.M. 374/17, scadevano il 31 luglio 2017.

Orduque, l'Ufficio Scolastico lombardo ha, incomprensibilmente, considerato, per l'ammissione in II fascia delle Graduatorie di Istituto, in via di autotutela, ricorsi inoltrati al T.A.R. del Lazio anche scaduti.

Dunque, la scelta di tutti gli altri Uffici della Repubblica, di inserire anche coloro che hanno esperito ricorso straordinario, oltre ad avere un chiaro ed indubbio fondamento logico e giurisprudenziale, nasce dalla circostanza per cui la nota ed anzidetta sentenza del T.A.R. del Lazio, dalla quale sorge tale vicenda, è stata pubblicata il 7 agosto 2017 ed è dunque successiva alla data di scadenza dei ricorsi al T.A.R. del Lazio, che, si ribadisce, essere il 31 luglio 2017!

Pertanto, l'unico rimedio possibile, all'auspicato fine di evitare una illegittima disparità di trattamento, era ed è proprio il solo ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica.

Del resto, nello stesso suddetto parere dell'Avvocatura di Stato, si deduce che, in via generale, *"l'annullamento giurisdizionale di un atto generale, pur avendo effetti erga omnes, non incide sulle posizioni esaurite, restando, cioè fermi gli effetti dei provvedimenti applicativi emessi prima dell'anzidetto annullamento giurisdizionale nei confronti di coloro che non abbiano tempestivamente impugnato il DM in parola. Per i ricorsi ancora pendenti, invece, la scelta di codesta Amministrazione di conformarsi alla recentissima decisione ora all'esame potrebbe rappresentare, come rilevato dal medesimo TAR Lazio nel decreto monocratico n. 4142/2017 "l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti vantanti posizioni omogenee".*

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Maria Carelli
Dott. Claudia Palladino
Dott. Andrea Mineo
Dott. Fabrizio Bloise
Dott. Carmela Marchese
Dott. Giulio Leo
Dott. Beatrice Colella
Dott. Giulia Cerrelli
Dott. Manuela Giorgi
Dott. Vincenzo Zecchino

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

Per tutto ciò, nell'ottica di una leale collaborazione, onde anche evitare successivi ricorsi giurisdizionali con richiesta di risarcimento dei danni patiti da tutti coloro che hanno già perso la supplenza e la possibile trasmissione degli atti alla Corte dei Conti,

SI INVITA E DIFFIDA

Codesta Spett.le Amministrazione a rivedere la posizione già assunta con la nota avente n. 18628 ed emanata il 17 ottobre 2017 a firma del Dirigente Marco Bussetti, sopra meglio specificata, e prima del citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato. Difatti, nella nota del 17 ottobre 2017 dell'U.S.R. Lombardia si riporta che il M.I.U.R. ha richiesto tale autorevole parere "Avvocatura Generale dello Stato". Questo, si badi, più che legittimo *modus procedendi* è stato accompagnato, in tutti gli Uffici Scolastici della Repubblica, dall'inserimento dei ricorrenti insegnanti tecnico pratici nella II fascia delle Graduatorie di Istituto e con riserva, nelle more della pubblicazione dell'anzidetto parere.

Inspiegabile è la scelta lombarda di escludere espressamente tutti i ricorrenti straordinari (ovvero **tutti i ricorrenti**, poiché il ricorso al T.A.R. del Lazio era già scaduto alla data di pubblicazione della sentenza, precisamente il 7 agosto 2017), non ammettendoli alle supplenze ancora in corso.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, con la massima celerità,

SI RICHIEDE

d'urgenza ed in via di autotutela nonché eventualmente in via gerarchica, una rivisitazione, rimediazione e rivalutazione della vicenda *de qua*, inserendo immediatamente in II fascia gli istanti, evitando così il protrarsi di un tale ingiustificato danno.

Si rimettono in allegato:

1. nota Miur 35937/2017;
2. parere dell'Avvocatura dello Stato - Avv. Gabriella D'Avanzo – già reso pubblico ed acquisito dall'Internet, dai siti online degli Uffici Scolastici;
3. schermata del portale del SIDI, stampata dall'Internet;
4. nota n. 9530 datata 6 ottobre 2017, del corrente anno recante la firma del Direttore Generale dell'U.S.R. del Piemonte, Fabrizio Manca;
5. sentenza del T.A.R. del Lazio, n. 9234/2017;
6. nota USR Marche n. 16723/2017;
7. decr. TAR Lazio n. 4105/17;
8. ord. TAR Lazio n. 4742/17;
9. ord. TAR Lazio n. 4877/17;
10. sent. TAR Lazio n. 10379/17;
11. nota USR Lombardia – A.T. Milano n. 18628 del 17 ottobre 2017.

Con la massima osservanza.

Firma in originale della parte in proprio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio VII Contenzioso

A Tutti gli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Trasmessa ai rispettivi indirizzi PEC

e. p. c. All' Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma
PEC
sezione7@mailcert.avvocaturastato.it

All' Avv. G. D'Avanzo
gabriella.davanzo@avvocaturastato.it

Oggetto: Contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di istituto II fascia dei docenti diplomati ITP. Sentenza sfavorevole Tar Lazio 9234/2017 decreto Presidenziale 4142/17

Si trasmette la documentazione in oggetto pervenuta per il tramite dell'Avvocatura dello Stato con nota 396352 del 12-08-2017 (prot. AOODGPER. 35612 del 14 agosto 2017).

Anche al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico si invitano codesti uffici, coerentemente con quanto indicato dall'Avvocatura, a volersi conformare, nei giudizi attualmente pendenti, alla citata sentenza del Tar Lazio provvedendo all'inserimento in seconda fascia dei ricorrenti diplomati ITP "previa valutazione caso per caso circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 19/2016, con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'allegato C al DM 39/98".

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segretaria@istruzione.it - daps.contenzioso@istruzione.it
TEL: 06.5849.4990 - 06.5849.2715/2321 Sito web: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico>



Avvocatura Generale dello Stato

*Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma*

12/08/2017-396352 P
Roma
POSTA CERTIFICATA

2

*Roma,
Partenza N.*

PEC

*Tipo Affare CT 27138/2017 Sez.
VII
Avv. D'Avanzo*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
D.G. per il personale scolastico
ROMA
dgpersone scuola@postacert.istruzione.it

*Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati*

Rif.

Oggetto: Ricorso al TAR proposto da Silvia Canuto c/ MIUR Trasmissione sentenza n. 9234/2017

Si trasmette la sentenza n. 9234/2017 con la quale il TAR del Lazio, Sezione Terza bis, ha accolto il ricorso proposto dalla nominata in oggetto, docente diplomata ITP, e, per l'effetto, ha annullato l'art. 2 del DM n. 374 del 2017 - di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - nella parte in cui "esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di



Avvocatura Generale dello Stato

circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle <nuove> classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'all. B del DPR n. 19/2016, con quelle per cui l'insegnamento era consentito dalla specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'allegato C al DM n. 39/1998".

La pronuncia non è, ad avviso della Scrivente, censurabile, in quanto si conforma al noto insegnamento del Consiglio di Stato, la cui Sesta Sezione, con ordinanza n. 1836/2016, in occasione del concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114 della legge n. 107/2015, aveva già chiarito, proprio in relazione alla categoria degli insegnanti ITP, che, "pur allorchè si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici <concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nella scuole di ogni ordine e grado> è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purchè ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finchè non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato".

In linea con tali principi, confermati anche dalla successiva giurisprudenza amministrativa, il TAR ha poi evidenziato che il DPR n. 19/2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto, all'art. 3, comma 2, che "il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alla



Avvocatura Generale dello Stato

classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento", il che sta a significare, come condivisibilmente rilevato dal Giudice, che "per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella tabella B, allegata al DPR n. 19/2016".

In relazione a quanto precede, nel caso in cui codesto Ministero convenga sull'opportunità di prestare acquiescenza alla pronuncia all'esame, è necessario che di tale intendimento venga informata la Scrivente, anche in vista della condotta processuale più opportuna da adottare negli altri numerosi analoghi ricorsi pendenti nella fase cautelare.

Si osserva, infatti, che, in via generale, l'annullamento giurisdizionale di un atto generale, pur avendo effetti *erga omnes*, non incide sulle posizioni esaurite, restando, cioè fermi gli effetti dei provvedimenti applicativi emessi prima dell'anzidetto annullamento giurisdizionale nei confronti di coloro che non abbiano tempestivamente impugnato il DM in parola.

Per i ricorsi ancora pendenti, invece, la scelta di codesta Amministrazione di conformarsi alla recentissima decisione ora all'esame potrebbe rappresentare, come rilevato dal medesimo TAR Lazio nel decreto monocratico n. 4142/2017 (se ne unisce copia) "l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti vantanti posizioni omogenee".

L'Avvocato incaricato
Gabriella D'Avanzo

il Vice Avvocato Generale
Vincenzo Nunziata

Publicato il 07/08/2017

N. 09234/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06443/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6443 del 2017, proposto da Silvia Canuto, rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolo Mancuso, Aurora Donato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bartolo Mancuso;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste,

- del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 giugno 2017, n. 374 di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nella parte in cui consente l'inserimento nelle

graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi ovvero di uno dei titoli di abilitazione elencati all'art. 2 e, pertanto, non consente l'inserimento della ricorrente in tale fascia delle graduatorie (doc. 1);

- per quanto occorrer possa, dell'art. 5, co. 2, D.M. 13 giugno 2007, n. 131 (doc. 2);
- per quanto occorrer possa, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (doc. 3) e del D.M. 11 novembre 2011 (doc. 4);
- per quanto occorrer possa, dell'art. 3, D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 (doc. 5);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell'art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio- nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente – docente ITP che assume di essere “proveniente da due classe di concorso che per effetto del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 sono oggi confluite nelle classi di concorso B-19 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) e A-66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica)”

- censura la mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art.2 del D.M. n.372/2017 in epigrafe impugnato.

In particolare, la ricorrente - argomentando che la propria posizione sarebbe caratterizzata da alcune specificità relative alla classe di concorso di provenienza (afferente a un insegnamento c.d. tecnico-pratico, con riferimento al quale "era impossibile per la ricorrente conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo, richiesto ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie in questione") - contesta la legittimità dell'art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. "diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l'iscrizione in II fascia, quali il "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati", la "laurea in Scienze della formazione primaria" e il "titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale" (art. 2, D.M. n. 374/2017).

Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la ricorrente, si trovavano nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Premesso che il caso in esame attiene all'inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all'inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del secondo motivo di censura.

La ricorrente, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti - è docente diplomata ITP per aver conseguito Diploma di istruzione professionale di "tecnico dei servizi turistici" presso l'IPSA- IPSSIAR di Enna in data 7.07.2005 (all.7 fascicolo informatico) nonché il Diploma di qualifica professionale per "servizi di ricevimento" conseguito ad Enna in data 30.09.2011 (all.8 fascicolo informatico). Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP – purchè rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell'art.2 del medesimo D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento", senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto.

Nel caso specifico, il diploma tecnico pratico di operatore turistico posseduto dalla ricorrente prima della modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 le consentiva l'insegnamento per le classi C- 52 (limitatamente agli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione e per la) classe A-57, negli istituti professionali genericamente indicati, per l'insegnamento della materia di

Laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di economia d'azienda.) Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez.III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All.C al D.M. n.39/98.

L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che *“il possesso dell' idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”*, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del d.P.R. n. 19/2016 con

quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

Intranet [WebIntranet]

Service Desk On Line

Service Desk On Line

Questionario Valutazione

GRUPPO DI VALUTAZIONE
DEI SERVIZI
C.F. 01547040968

Attenzione

Utilizzando le applicazioni di questo portale l'utente acconsente al monitoraggio delle attività svolte. L'uso delle applicazioni deve essere limitato al solo scopo lavorativo. L'uso non autorizzato delle applicazioni può essere oggetto di sanzioni amministrative e/o penali.

Funzioni per la gestione della password Sidi

Si segnala agli utenti di porre estrema attenzione alle funzioni di gestione della password. Il portale Sidi mette, infatti, a disposizione le funzioni di cambio password e di recupero password (altre informazioni...)

(30 agosto 2017) Graduatorie d'istituto del personale docente - inserimento in seconda fascia con riserva dei diplomati di tabella B
Si comunica che, facendo seguito alla sentenza del TAR Lazio N. 07056/2016 REG.RIC. del 28/02/2017, la funzione di **Acquisizione-aggiornamento posizione è stata aggiornata per consentire l'inserimento con riserva in seconda fascia dei diplomati di tabella B che abbiano in corso un contenzioso per il riconoscimento dello status di abilitati.**

(28 agosto 2017) Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D.
Per le assenze relative al mese di Agosto 2017 l'applicazione è disponibile sul SIDI, nell'area Rilevazioni sulle Scuole, dall'1 al 28 Settembre 2017.

(25 agosto 2017) Gestione giuridica e retributiva contratti scuola - Incaricati per l'insegnamento della religione cattolica - Aggiornamento SIDI classi e scatti

Si rende noto che, in vista della stipula dei contratti per l'a.s.2017/2018, è stata aggiornata la base dati SIDI relativamente alle informazioni di classe e scatti pervenuti dal MEF per il personale incaricato di Religione Cattolica, per il quale è stata disposta la ricostruzione carriera. Si ricorda che le funzioni per la gestione dei relativi contratti sono disponibili al percorso "Fascicolo Personale Scuola -> Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola". Si raccomanda la consultazione della documentazione presente nel portale SIDI in "Procedimenti amministrativi->Gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione applicativa con MEF.

(25 agosto 2017) Apertura funzioni e prolungamento orario
Si comunica che le **funzioni di consolidamento Organico di fatto** e alcune funzioni del fascicolo saranno disponibili sabato 26 e domenica 27 agosto p.v. Inoltre le stesse rimarranno aperte fino alle 22 per il 28-29-30-31 agosto p.v. In particolare, le funzioni del fascicolo disponibili saranno:

Gestione Rettifica Titolarità



3



④

Ai Dirigenti Scolastici
ISTITUZIONI SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Regione Piemonte

Ai Dirigenti e reggenti degli Ambiti territoriali del Piemonte

Oggetto: contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di istituto II fascia dei docenti diplomati ITP

Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative in ordine alla trattazione delle diffide e/o richieste presentate, a vario titolo, da aspiranti docenti ITP, e finalizzate all'inserimento nelle II fasce delle graduatorie di istituto.

Come noto, a seguito di indicazioni fornite dall'Avvocatura Generale dello Stato, il MIUR ha preso atto dell'orientamento giurisprudenziale in materia di natura abilitativa del titolo di studio degli ITP.

Prima delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali, di competenza degli Ambiti territoriali e delle scuole di riferimento (c.d. scuole "polo"), i docenti ITP che avevano tempestivamente dimostrato il possesso dei necessari requisiti, amministrativi e giudiziari, sono stati inseriti "pleno jure" nelle II fasce di istituto e partecipato alle suddette operazioni.

Di conseguenza, le SS.LL., nella fase di conferimento di supplenze di loro competenza, dovranno procedere alla valutazione ed eventuale trattazione di tutte le ulteriori diffide e/o richieste di inserimento che, nel frattempo, sono pervenute a codeste Istituzioni scolastiche.

Preliminarmente occorre far presente quanto segue.

Il D.M. 374, recante disposizioni per l'aggiornamento delle II e III fasce delle graduatorie di Istituto, è stato regolarmente pubblicato in data 01/06/2017: avverso tale atto amministrativo era ammessa da parte di chi vi aveva interesse azione di annullamento davanti al Giudice Amministrativo (TAR Lazio) nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Ciò significa che con il 28 settembre u.s. sono scaduti i termini per la proposizione di ogni rimedio giudiziale consentito.

Fatta questa premessa, poiché questo Ufficio è venuto a conoscenza della molteplice varietà di richieste dei suddetti aspiranti ITP pervenute presso le segreterie scolastiche, ritiene opportuno precisare quanto segue.



I requisiti, amministrativi e giudiziari, necessari per l'inserimento in II fascia degli aspiranti ITP sono i seguenti:

1. Aver presentato nei termini previsti dal D.M. 374/2017 domanda di inserimento in II fascia;
2. Disporre del titolo di studio idoneo all'insegnamento laboratoriale, tenendo conto dell'effettiva corrispondenza delle nuove classi di concorso di cui al DPR 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'allegato C al D.M. 39/1998;
3. Aver presentato ricorso al Giudice Amministrativo nel termine di 60 giorni ovvero al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi i termini da computarsi dalla data di pubblicazione.

Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero, solo i docenti in possesso dei suddetti requisiti hanno titolo all'inserimento, a pieno titolo, nelle II fasce delle graduatorie di istituto.

Al fine di individuare gli aventi titolo al suddetto inserimento, le SS.LL procederanno a distinguere, tra le varie richieste pervenute, quelle dei candidati che avevano, in tempo utile, presentato domanda di inserimento con autocertificazione del titolo e che hanno dimostrato, anche successivamente, di aver tempestivamente esercitato un'azione giudiziaria.

Le altre richieste, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali, non dovranno per ora essere archiviate, ma differenziate in base a:

- Coloro che avevano presentato domanda di inserimento, ma non impugnato nei termini di legge il D.M. 374. Non vale ad integrare la prova dell'impugnazione il generico riferimento alle sentenze fino ad ora già pronunciate, quali TAR Lazio n. 9234/2017;
- Coloro che avevano impugnato nei termini di legge il D.M. in questione, ma non avevano presentato in tempo utile domanda di inserimento;
- Coloro che presentano oggi una diffida, senza aver né presentato domanda di inserimento né impugnato il D.M.

Si ribadisce che l'iniziativa giudiziaria deve essere specifica e riferita al docente interessato: l'annullamento del D.M. 374/2017 disposto con la sentenza TAR Lazio n. 9234/2017 non ha infatti effetto nei confronti di coloro che non hanno tempestivamente impugnato il provvedimento in questione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

Considerata l'intenzione deflattiva manifestata dal MIUR, non occorre, infine, che gli interessati abbiano già conseguito un provvedimento giudiziale favorevole, essendo sufficiente la prova, **comunque da fornire**, dell'avvenuto deposito di un ricorso al TAR o al Capo dello Stato, nei termini su indicati.

I Dirigenti degli Ambiti territoriali di questo USR potranno valutare l'opportunità di organizzare appositi incontri con le Istituzioni scolastiche di competenza per una disamina congiunta delle problematiche più comuni.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca

Firmato digitalmente da
MANCA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

Torino

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche di secondo grado
del Piemonte
loro sedi

Ai Dirigenti e ai Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
loro sedi

Oggetto: contenzioso seriale concernente le domande di inserimento in graduatorie di istituto II fascia dei docenti diplomati ITP. Nota U.S.R. del Piemonte prot. n. 9530 del 6/10/2017.

Con riferimento a quanto comunicato nella nota 9530 del 6 ottobre 2017, si precisa che il termine per la proposizione del ricorso al Capo dello Stato è scaduto il 29 settembre u.s.

Quanto sopra al fine di supportare codeste istituzioni nell'esame delle domande di inserimento in graduatoria d'istituto in oggetto indicate.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro

*documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa*



5



Giustizia amministrativa Consiglio di Stato
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa Tribunali Ammi

Indietro

Publicato il 07/08/2017

N. 09234/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06443/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6443 del 2017, proposto da Silvia Canuto, rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolo Mancuso, Aurora Donato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bartolo Mancuso;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliatariaria in Roma, via dei Portoghesi,
12;

*per l'annullamento, previa concessione delle
misure cautelari richieste,*

- del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 giugno 2017, n. 374 di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nella parte in cui consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi ovvero di uno dei titoli di abilitazione elencati all'art. 2 e, pertanto, non consente l'inserimento della ricorrente in tale fascia delle graduatorie (doc. 1);
- per quanto occorrer possa, dell'art. 5, co. 2, D.M. 13 giugno 2007, n. 131(doc. 2);
- per quanto occorrer possa, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (doc. 3) e del D.M. 11 novembre 2011 (doc. 4);
- per quanto occorrer possa, dell'art. 3, D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 (doc. 5);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell'art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio- nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente – docente ITP che assume di essere “proveniente da due classe di concorso che per effetto del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 sono oggi confluite nelle classi di concorso B-19 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) e A-66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica)” - censura la

mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art.2 del D.M. n.372/2017 in epigrafe impugnato.

In particolare, la ricorrente – argomentando che la propria posizione sarebbe caratterizzata da alcune specificità relative alla classe di concorso di provenienza (afferente a un insegnamento c.d. tecnico-pratico, con riferimento al quale “era impossibile per la ricorrente conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo, richiesto ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie in questione”) - contesta la legittimità dell’art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - consente l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione

indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l’iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale” (art. 2, D.M. n. 374/2017).

Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la ricorrente, si trovavano nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Premesso che il caso in esame attiene all’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all’inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del secondo motivo di censura.

La ricorrente, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti - è docente diplomata ITP per aver conseguito Diploma di istruzione professionale di “tecnico dei servizi turistici” presso l’IPSA- IPSSIAR di Enna in data 7.07.2005 (all.7 fascicolo informatico) nonché il Diploma di qualifica professionale per “servizi di ricevimento” conseguito ad Enna in data 30.09.2011 (all.8 fascicolo informatico). Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP – purchè rientrante nell’elenco di cui all’Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell’art.2 del medesimo D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il

relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto.

Nel caso specifico, il diploma tecnico pratico di operatore turistico posseduto dalla ricorrente prima della modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 le consentiva l'insegnamento per le classi C- 52 (limitatamente agli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione e per la) classe A-57, negli istituti professionali genericamente indicati, per l'insegnamento della materia di Laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di economia d'azienda.) Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez.III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di

carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All.C al D.M. n.39/98.

L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che *“il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”*, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato

deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano,

Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

**Ines Simona Immacolata
Pisano**

**IL
PRESIDENTE**

**Riccardo
Savoia**

IL SEGRETARIO



6

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale*

UFFICIO II

Al Dirigente dell'Ufficio III
(ambito territoriale per la provincia di
Ancona)
60125 – ANCONA
PEC: uspan@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ufficio IV
(ambito territoriale per le provincie di
Ascoli Piceno e Fermo)
63100 – ASCOLI PICENO
PEC: uspap@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ufficio V
(ambito territoriale per la provincia di
Macerata)
62100 – MACERATA
PEC: uspmc@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ufficio VI
(ambito territoriale per la provincia di
Pesaro e Urbino)
61100 – PESARO
PEC: usppu@postacert.istruzione.it

Oggetto: Insegnanti tecnico pratici inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia. Diplomatici magistrali. Inserimento nella prima fascia delle GI

Con la nota prot. 35937 del 18.8.2018 (ALL.1) la Direzione generale per il personale scolastico ha invitato gli Uffici scolastici regionali di tutta la nazione a volersi conformare al contenuto di una sentenza del Tar Lazio provvedendo all'inserimento in seconda fascia degli insegnanti tecnico pratici. Tale nota si conforma all'indicazione espressa dall'Avvocatura generale dello Stato (ALL.2) che non ha ritenuto impugnabile la sentenza ed ha suggerito di procedere all'inserimento in seconda fascia di tutti i docenti tecnico pratici che abbiano un contenzioso pendente relativo all'inserimento nella seconda fascia di istituto, allo scopo di determinare la cessazione della materia del contendere.

Dall'inserimento dei docenti in oggetto nella seconda fascia delle GI devono discendere tutte le utilità giuridiche ed economiche ad esso connesse; pertanto laddove uno di costoro entri in turno di nomina dovrà essergli stipulato un contratto di supplenza produttivo di ogni effetto economico e giuridico.

Viene riferito da più parti che i diplomatici magistrali –inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle GI- che in forza di un provvedimento della magistratura amministrativa abbia-

201709271000

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione.marche@istruzione.it - sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

UFFICIO II

no acquisito il diritto ad inserirsi nelle gae e di conseguenza nelle graduatorie di istituto di I fascia non sono visibili dalle istituzioni scolastiche in tale prima fascia; occorre che codesti uffici si adoperino per eliminare tale inconveniente tecnico, fornendo le opportune indicazioni alle scuole.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Firmato digitalmente da FILISETTI/
MARCO UGO/
FLSMCG58807A794A/3588568
NO: c=IT, o=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA, ou=135250588,
cn=FILISETTI/MARCO UGO/
FLSMCG58807A794A/3588568,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2017.09.27 11:06:28 +02'00'

201709271000

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - indirizzo posta elettronica certificata dm.m@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it - sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Indietro

Pubblicato il 07/08/2017

REG.NR. 005/2017
N. 07473/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA
ITALIANA

Tribunale
Amministrativo
Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il
presente

DECRETO

sul ricorso numero di
registro generale 7473
del 2017, proposto da:

Gianfranco, Luigi
Ginesti, Angelini
Giulia, Giorgio
Grazioli, Patrizia
Iadeluca, Concetto
Ingarao, Maria
Laforgia, Chiara Leoci,
Raffaella Maione,
Luana Maiorano, Paola
Maranesi, Rosa
Marongin, Sabrina
Marrosu, Marco
Massaro, Domenico
Meli, Enza Miccoli,
Marco Moro, Caterina
Murari, Irene Panetta,
Ambrogioni Paolo,
Marianna Petrecca,
Massimiliano Petrelli,
Brigo Pierantonio,
Andrea Pino, Maria
Laura Ponzio, Roberta
Previtali, Alessandro

Zappia, rappresentati e
difesi dagli avvocati
Michele **Bonetti**, Santi
Delia, Ciro
Santonicola, con
domicilio eletto presso
lo studio Michele
Bonetti in Roma, via
San Tommaso
D'Aquino, 47;

contro

Ministeco
dell'Istruzione,
dell'Universita' e della
Ricerca non costituito
in giudizio;

nei confronti di

Valeria Bruccola, Rosa
Sigillo', Maurizia
Barazzoni, Cristina
Casari, Filomena
Tamburrino non
costituiti in giudizio;

Accoglie e per l'effetto dispone l'inserimento dei ricorrenti in seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 settembre 2017.

Il presente decreto sarà eseguito

dall'Amministrazione

ed è depositato presso

la Segreteria del

Tribunale che

provvederà a darne

comunicazione alle

parti.

Così deciso in Roma il

giorno 7 agosto 2017.

8

Publicato il 14/09/2017

N. 04742/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07487/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7487 del 2017,
proposto da:

Fabiola Angeletti, Stefania Franca Anzaldi Maida,
Pasquale Ascione, Andrea Azzarello, Lucia Barletta,
Ivana Bax, Alex Cistaro, Barbara Concari, Sara
Contedini, Filippo Conti, Gianbattista D'Agosta,
Amedeo De Vita, Valentina Della Rovere, Filomena
Della Valle, Silvia Di Costa, Stefania Di Fiore, Vincenzo
Di Piazza, Antonio Di Tullio, Pasquale Diurno, Alessia

Rosa Sigillò, Valeria Bruccola non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n.374/2017 e del D.M. n.400 del 2017 in parte qua e degli altri atti indicati nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare alla luce della sentenza della sezione n. 9234/2017 nonché della nota del M.I.U.R. di cui al prot. n. 35937 del 17.8.2017, con cui gli UU.SS.RR. sono stati invitati a conformarsi al

20/10/2017

N. 07487/2017 REG.RIC.

IL SEGRETARIO



Publicato il 15/09/2017

N. 04877/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07490/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7490 del 2017,
proposto da Gabriella Angolano, Pamela Arena, Benito
Calogero Baldone, Barbara Basilisco, Letizia Biondo,
Michael Bocchi, Davide Borghi Gentile, Anna Maria
Caso, Rosa Censullo, Gianni Consiglio, Giuseppina
Curcio, Antonio D'Adamo, Marilena D'Attis, Vincenzo
Di Bartolo, Ferdinando Di Leo, Tiziana Farias,
Alessandro Fontana, Alessandro Fontana, Massimo
Gaetani, Marco Granito, Giuseppe Lo Regio, Mariella
Lomanto, Biagio Malinconico, Biagio Malinconico,

Stefania Orru', Francesco Paduano, Federico Pagnanelli, Simona Pagnanelli, Antonino Panarello, Maurizio Parise, Ilenia Petrosino, Angela Piccolo, Dario Poliafico, Emilio Rossi, Giuseppina Rossi, Antonio Russello, Alessandro Russo, Rodolfo Sanna, Roberto Schermi, Luca Schiavone, Gerardo Sessa, Jean Christian Siragusano, Francesco Soccio, Santino Terranova, Santino Terranova, Santino Trimboli, Francesco Giuseppe Valente, Domenico Vita, Alfio Zignale, Walter Zito, Andrea Monteforte, Michele Sassano, Costanza Anna Vincenti, Marco Alessandrini, Stefano Lanciani, Felicità Liri, Antonio D'Aiello, Francesco Abbate, Valentina Imperato, Antonio Tardivo, Anna Falcone, Angelo Catalli, Giovanni Maria Roberto Marotta, Osvaldo Zippo, Ludovico Mantello, Antonio Pescara, Pierluigi Bruni, Lillo Pullara, Rosa Calogera Vitellaro, Maria Carmela Gaetano, Stefania Ardo', Cinzia Domizi, Giovanni Spinuso, Giovanna Ciccone, Cinzia Tedeschi, Corrado Motta, Pierbiagio Ascente, Angela Mezzullo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori l'Avv. M. Bonetti, l'Avv. S. Delia e l'Avvocato dello Stato Maria Laura Cherubini;

Letti i precedenti cautelari della Sezione nn. 4689/20174698/2017, 4703/2017, 4742/2017del 13 settembre 2017;

Ritenuto che - nelle more dell'attuazione del percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, tracciato dal d.lgs. n. 59/2017 - sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare alla luce della sentenza n. 9234/2017 nonché della nota del MIUR di cui al prot. n. 35937 del 17.8.2017, con la quale

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO



Indietro

Publicato il 16/10/2017

N. 10379/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07630/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7630
del 2017, proposto da:

Miriam Beccaria, Roberto Albanese,
Osvaldo Adamo, Salvatore Addario,
Domenico Albanese, Giancristoforo Aliquò,
Paolo Amenta, Arcangelo Azzaretto,
Riccardo Bafunno, Andrea Battaglia,
Leonello Belogi, Roberto Bencivenga,
Concetta Bertino, Antonino Bertolino,
Giovanni Bertolino, Maria Clelia Bianchetti,
Andrea Biasini, Bruno Bilo, Giuseppe
Bonanno, Emanuele Bottari, Ersilia
Brugaletta, Laura Bruni, Biagio Buonamico,

Carmela Caccamo, Concetta Caccamo,
Salvatore Antonio Cafarelli, Domenica
Cammilleri, Giovanni Cannizzaro, Erika
Carena, Raffaele Carofano, Alessia
Casalapro, Giuseppe Casella, Pino Cassara',
Alfredo Castelluccio, Claudia Cavallaro,
Cristina Cavallaro, Giuliana Cecere,
Antonella Maria Ciraulo, Valentina Ciraulo,
Alessandra Colucci, Danilo Consentino,
Massimiliano Conte, Michele Continisio,
Luca Corriero, Anna Crasti' Pidarello,
Francesca Crasti' Pidarello, Giuseppe
Criscenti, Daniele Cristiano, Marino D'
Onghia, Francesco D'Agostino, Flora Maria
D'Anselmo, Maria Silvia D'Auria, Fabrizio
D'Auria, Luca D'Auria, Carmela De Dato,
Carmela De Dato, Luigi De Feo, Nadia
Anna De Giorgi, Serafino De Sanctis,
Gemma Decristofaro, Filomena Della Valle,
Antonio Dell'Orco, Rosa Di Crescienzo,
Anna Patrizia Di Fonzo, Giovanna Di
Lorenzo, Corrado Di Maria, Raffaele Di
Nitto, Mario Vito Di Paola, Sebastiano Di
Salvo, Antonio Di Tullio, Roberto Donato,
Samantha Farina, Antonino Fede, Fabio
Ferrantino, Loredana Ferro, Lucia Fiore,
Domenico Furci, Davide Fusco, Diana
Fusco, Antonio Gagliardi, Francesca
Gagliardi, Raffaella Gaidano, Grazia
Galletta, Giorgio Garofalo, Salvatore

Garofalo, Emanuele Garofalo, Lucrezia Gatti, Lucrezia Gatti, Audenzio Giglio, Monica Graglia, Raffaele Grandone, Alessia Graniero, Giuseppe Grasso, Salvatore Grosso, Vincenzo Guastella, Giuseppe Guerriero, Marco Guidobaldi, Maria Cristina Guzzetta, Valentina Iannuzzi, Francesca Ignaccolo, Vincenzo Ignaccolo, Antonino Ilacqua, Marco Incardona, Paolo Infantino, Paolo Infantino, Maria Grazia La Rocca, Cristina La Rosa, Maria Laforgia, Antonello Laino, Alessandro Laino, Antonello Laino, Maria Lamberti, Michelangelo Landro, Federico Lazzo, Debora Leone, Cristiano Levantaci, Assia Liberatore, Michele Locci, Emanuela Longo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele **Bonetti**, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele **Bonetti** in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

Alfonso Longobardi, Mario Lucadamo, Claudio Luongo, Mirco Manca, Antonio Manca, Pasquale Mancuso, Antonino Mangiapane, Tiziana Mantione, Carlo Marino, Michele Martella, Leone Marzia, Salvatore Masala, Vincenzo Mastrotta, Michele Matera, Graziella Mazzette, Christian Memoli, Michela Merletto, Jacopo Messeri, Sabrina Messina, Cosimo Micelli, Damiano Micieli, Giorgio Modica, Evelyn

Modica, Stefania Molajoni, Chiara Angela
Montalbano, Maria Cristina Piera Mortara,
Daniela Moschitta, Giancarlo Moscufo,
Marowa Musone, Pellegrino Nappi,
Francesco Naso, Salvatore Nasso, Sebastian
Nocito, Fabio Noli, Simone Notonica,
Rosario Oliva, Ivan Palermo, Luigi Pellino,
Elisa Pentangelo, Domenico Petrafesa,
Gianluca Petrillo, Gaetano Piccione,
Antonio Piromalli, Emanuele Piromalli,
Graziano Polignino, Dario Polignino,
Carmelo Pulvirenti, Monica Rani, Francesco
Recchia, Angelo Riggi, Giuseppe Riggi,
Salvatore Riso, Adriana Romanelli, Rosa
Romanelli, Enrico Rugiero, Cristina Russo,
Francesco Santangelo, Fulvia Santoro,
Giancarlo Marco Santoro, Annamaria
Savarino, Biagio Scavone, Daiana Valentina
Schifanella, Rosalia Sciagura, Giuseppa
Grazia Sciagura, Vincenzo Scollo, Sergio
Michele Sconcia, Giuseppe Sergi, Giorgio
Sergi, Fernanda Solazzo, Giacomo
Spagnolo, Pietro Spartano, Roberto Spataro,
Michela Spina, Vincenzo Strazzullo, Angela
Sturchio, Francesco Tabiola, Anna
Tommaselli, Davide Torta, Mario Tortora,
Fabrizio Toti, Andrea Tretola, Fabrizio
Tretola, Natale Trischitta, Clelia Trisi,
Alberto Gioacchino Tumminia, Simone
Valenti, Salvatore Vallone, Sergio Quintino

Vazzana, Valentino Ventre, Lorenzo Venza, Andrea Vitellaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Rosa Sigillò, Valeria Bruccola non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Annullamento del D.M. n.374/2017 e del D.M. n.400 del 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell'art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio- nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.

Con il ricorso in epigrafe i predetti deducono l'illegittimità dell'art.2 del D.M. n.374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati, senza considerare la posizione degli

insegnanti tecnico-pratici che, come i ricorrenti, si sono trovati nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Premesso che il caso in esame attiene all'inserimento dei docenti **ITP** nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all'inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento.

I ricorrenti, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti – sono docenti diplomati **ITP** per aver conseguito i titoli dettagliatamente indicati agli atti di causa, ed allegati come documenti informatici nel fascicolo di causa.

Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma **ITP** – purché rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell'art.2 del D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento": non vi era quindi alcuna necessità, qualora il diplomato

intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né frequenza di PAS (che, pur consentito agli **ITP**, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio). Il possesso di uno specifico titolo abilitativo è da ritenersi necessario, invece, anche per il diplomato **ITP** che intendesse svolgere l'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto. Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez.III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All.C al D.M. n.39/98.

L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell'idoneità

all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento", il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma **ITP** con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti **ITP**, previa valutazione caso per caso

dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Spese compensate, , attesa la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 del decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)



11

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche della Città
Metropolitana di Milano

Oggetto: **Graduatorie d'istituto del personale docente – Inserimento in seconda fascia dei diplomati di tabella B – Indicazioni operative**

Facendo seguito alle numerose richieste avanzate dalle Istituzioni scolastiche interessate, si forniscono le indicazioni operative pervenute dall'USR Lombardia, acquisito il parere dell'amministrazione centrale.

Al fine di conformarsi alla sentenza del TAR Lazio 9234/2017, come espressamente richiesto dal MIUR, si procederà all'inserimento in GdI – II fascia, con apposizione di riserva, dei **sol**i diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al **TAR Lazio** (giudizi attualmente pendenti) per le finalità e nei termini di cui alla citata sentenza.

Allo stesso fine, si potrà procedere all'inserimento dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al TAR Lazio, come sopra chiarito, alla data di pubblicazione delle graduatorie d'istituto (18 settembre 2017) e che ne offrano prova.

Nel senso di una pedissequa applicazione delle indicazioni in parola, inoltre, **non** si procederà all'inserimento dei diplomati ITP che, alla data di pubblicazione delle graduatorie d'istituto, abbiano proposto ricorso al giudice del lavoro o che abbiano proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (non essendo peraltro trascorso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del Bando di aggiornamento delle predette graduatorie D.M. 374 del 01.06.2017 – a riguardo il MIUR ha richiesto parere all'Avvocatura Generale dello Stato).

Da ultimo, non si procederà all'inserimento nelle graduatorie d'istituto dei diplomati ITP che **non** abbiano presentato tempestivamente domanda di inserimento (almeno) in III fascia alla scadenza prevista dal Bando (24 giugno 2017).

Si precisa altresì che ai ricorrenti I.T.P. inseriti in II fascia con riserva i Dirigenti Scolastici potranno conferire contratti a tempo determinato con apposizione di **"clausola risolutiva**



Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp_mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano

condizionata alla definizione nel merito del contenzioso pendente”.

Si invitano le SS.LL. a prendere visione della presente nota, ad analizzare puntualmente le richieste pervenute, ad emanare i relativi **decreti di inserimento/depenamento** dei candidati in II fascia e ad effettuare le relative **modifiche al SIDI entro** la data del **27 ottobre 2017**.

Confidando nella consueta e puntuale collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Marco Bussetti



Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C = IT
.O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA